

REGOLAMENTO ARBITRALE	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
ART. 6 - Elenco degli arbitri Camerali	ART. 6 - Elenco degli arbitri Camerali e degli arbitratori camerali”
<ol style="list-style-type: none"> 1. Con i provvedimenti di competenza viene approvato l'elenco degli arbitri camerali. 2. L'iscrizione all'elenco degli arbitri camerali avviene sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta camerale, a seguito di apposito esame organizzato dall'Ente camerale, in cui il candidato deve dimostrare la conoscenza dell'istituto dell'arbitrato, acquisita ad esito dei corsi di formazione degli arbitri nonchè di perfezionamento o specializzazione organizzati dalla Camera di Commercio di Brescia o da Istituto equivalente. 3. Può essere disposta l'iscrizione d'ufficio all'elenco arbitri, senza previo esame, con provvedimento insindacabile del Dirigente competente, in presenza di qualificata e specifica competenza arbitrale, comprovata da dettagliato c.v. del candidato che presenti domanda di iscrizione. L'iscrizione d'ufficio è riservata a docenti universitari o professionisti, la cui esperienza possa essere oggettivamente considerata un indispensabile contributo per Camera Arbitrale. 4. L'elenco è soggetto a verifica periodica da parte del Consiglio Arbitrale per garantire la presenza di professionalità adeguate nei campi giuridico, economico e tecnico. 5. L'elenco è accessibile a chiunque ed è pubblicato sul sito della Camera di Commercio, sul quale è visibile anche il c.v. di ciascun arbitro. 6. La nomina degli arbitri effettuata dal Consiglio arbitrale, in difetto di diversa indicazione delle parti, avviene attingendo all'elenco per competenze. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con i provvedimenti di competenza viene approvato l'elenco degli arbitri camerali. 2. L'iscrizione all'elenco degli arbitri camerali avviene sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta camerale, a seguito di apposito esame organizzato dall'Ente camerale, in cui il candidato deve dimostrare la conoscenza dell'istituto dell'arbitrato, acquisita ad esito dei corsi di formazione degli arbitri nonchè di perfezionamento o specializzazione organizzati dalla Camera di Commercio di Brescia o da Istituto equivalente. 3. Può essere disposta l'iscrizione d'ufficio all'elenco arbitri, senza previo esame, con provvedimento insindacabile del Dirigente competente, in presenza di qualificata e specifica competenza arbitrale, comprovata da dettagliato c.v. del candidato che presenti domanda di iscrizione. L'iscrizione d'ufficio è riservata a docenti universitari o professionisti, la cui esperienza possa essere oggettivamente considerata un indispensabile contributo per Camera Arbitrale. 4. L'elenco è soggetto a verifica periodica da parte del Consiglio Arbitrale per garantire la presenza di professionalità adeguate nei campi giuridico, economico e tecnico. 5. L'elenco è accessibile a chiunque ed è pubblicato sul sito della Camera di Commercio, sul quale è visibile anche il c.v. di ciascun arbitro. 6. La nomina degli arbitri effettuata dal Consiglio arbitrale, in difetto di diversa indicazione delle parti, avviene attingendo all'elenco per competenze.

7. Nel caso in cui la controversia, per la particolarità della materia, richiede agli arbitri conoscenze specifiche, il Consiglio Arbitrale può nominare con provvedimento motivato un arbitro non iscritto nell'elenco.
8. Il rifiuto di assumere l'incarico arbitrale, senza giustificato motivo, che venga reiterato per almeno tre volte, può dare luogo all'adozione di provvedimento di esclusione dall'elenco degli arbitri, adottato dal competente Dirigente camerale, su conforme parere del Consiglio Arbitrale.
9. Gli arbitri iscritti nell'elenco si impegnano ad osservare le norme del Codice Deontologico approvato dalla Giunta camerale, e ad accettare il Regolamento e il Tariffario in vigore.
10. Il Consiglio Arbitrale, in caso di lieve violazione al Codice Deontologico od alle norme comportamentali e/o procedurali, all'unanimità può adottare il provvedimento dell'ammonizione.
11. Nel confronti dell'arbitro che abbia un comportamento improntato ad inerzia, ritardo, negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio Arbitrale effettua un richiamo scritto e in caso di prosecuzione nel comportamento censurato provvede alla sua sostituzione, dopo averlo sentito.
12. In caso di gravi violazioni al Regolamento, al Codice Deontologico o ai doveri della funzione arbitrale, il Consiglio Arbitrale propone alla Camera Arbitrale la cancellazione dell'arbitro che se ne sia reso responsabile.
13. Le norme relative agli arbitri si applicano anche ai consulenti tecnici e periti nominati dal Consiglio Arbitrale.
14. Gli arbitri ricevono dalla Camera

7. Nel caso in cui la controversia, per la particolarità della materia, richiede agli arbitri conoscenze specifiche, il Consiglio Arbitrale può nominare con provvedimento motivato un arbitro non iscritto nell'elenco.
8. Il rifiuto di assumere l'incarico arbitrale, senza giustificato motivo, che venga reiterato **per almeno due volte**, può dare luogo all'adozione di provvedimento di esclusione dall'elenco degli arbitri, adottato dal competente Dirigente camerale. **Può altresì dare luogo a esclusione, con provvedimento del Dirigente competente, la mancata accettazione dell'incarico arbitrale nei tempi indicati dalla clausola compromissoria e/o dalla Segreteria della Camera Arbitrale.**
9. Gli arbitri iscritti nell'elenco si impegnano ad osservare le norme del Codice Deontologico approvato dalla Giunta camerale, e ad accettare il Regolamento e il Tariffario in vigore.
10. Il Consiglio Arbitrale, in caso di lieve violazione al Codice Deontologico od alle norme comportamentali e/o procedurali, all'unanimità può adottare il provvedimento dell'ammonizione.
11. Nel confronti dell'arbitro che abbia un comportamento improntato ad inerzia, ritardo, negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio Arbitrale effettua un richiamo scritto e in caso di prosecuzione nel comportamento censurato provvede alla sua sostituzione, dopo averlo sentito.
12. In caso di gravi violazioni al Regolamento, al Codice Deontologico o ai doveri della funzione arbitrale, il Consiglio Arbitrale propone alla Camera Arbitrale la cancellazione dell'arbitro che se ne sia reso responsabile.
13. Le norme relative agli arbitri si applicano anche ai consulenti tecnici e periti nominati dal Consiglio Arbitrale.

Arbitrale il corrispettivo per l'attività arbitrale prestata, corrisposto dalle parti, in unica soluzione a conclusione del procedimento di arbitrato. Non è previsto alcun fondo spese iniziale né anticipazione in corso di procedimento.

15. Gli arbitri provvedono in proprio alle azioni di recupero del credito relativo agli onorari arbitrali richiesti dalla Segreteria e non versati dalle parti in arbitrato, direttamente ed esclusivamente nei confronti delle parti.
16. La Camera Arbitrale esclude qualsiasi responsabilità sia in via esclusiva che solidale nei confronti degli arbitri per le somme spettanti agli stessi a titolo di onorari arbitrali, per gli importi non versati dalle parti.
17. Non possono permanere nell'elenco degli arbitri coloro i quali siano privi in tutto o in parte della capacità di agire, siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, interdetti dai pubblici uffici o da una professione o un'arte, condannati a pena di reclusione in relazione a delitto non colposo con sentenza anche di primo grado o sottoposti ad amministrazione di sostegno. Il relativo provvedimento di esclusione dall'elenco è adottato dalla Camera Arbitrale entro e non oltre i 10 giorni dalla notizia.
18. La decadenza dell'arbitro che versi in una delle ipotesi di cui al precedente punto, da eventuale incarico arbitrale in corso, è pronunciata dal Consiglio Arbitrale entro i 10 giorni dalla comunicazione della Segreteria.

14. Gli arbitri ricevono dalla Camera Arbitrale il corrispettivo per l'attività arbitrale prestata, corrisposto dalle parti, in unica soluzione a conclusione del procedimento di arbitrato. Non è previsto alcun fondo spese iniziale né anticipazione in corso di procedimento.

15. Gli arbitri provvedono in proprio alle azioni di recupero del credito relativo agli onorari arbitrali richiesti dalla Segreteria e non versati dalle parti in arbitrato, direttamente ed esclusivamente nei confronti delle parti.
16. La Camera Arbitrale esclude qualsiasi responsabilità sia in via esclusiva che solidale nei confronti degli arbitri per le somme spettanti agli stessi a titolo di onorari arbitrali, per gli importi non versati dalle parti.
17. Non possono permanere nell'elenco degli arbitri coloro i quali siano privi in tutto o in parte della capacità di agire, siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, interdetti dai pubblici uffici o da una professione o un'arte, condannati a pena di reclusione in relazione a delitto non colposo con sentenza anche di primo grado o sottoposti ad amministrazione di sostegno. Il relativo provvedimento di esclusione dall'elenco è adottato dalla Camera Arbitrale entro e non oltre i 10 giorni dalla notizia.
18. La decadenza dell'arbitro che versi in una delle ipotesi di cui al precedente punto, da eventuale incarico arbitrale in corso, è pronunciata dal Consiglio Arbitrale entro i 10 giorni dalla comunicazione della Segreteria.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)